REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

in persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado

promossa da

, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. e socio accomandatario della società , , ,

rappresentati e difesi dall' ,

e

tutti rappresentati e difesi dall'

OPPONENTI

contro

,.., e per essa, quale mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'

OPPOSTA

nonché

, in persona del legale rappresentante p.t. ( ),

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

Per , in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. e socio accomandatario della società

"Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis,

IN RITO, PREGIUDIZIALMENTE revocare / modificare l'ordinanza istruttoria del , rimettere la causa in istruttoria ed ivi ammettere ed assumere i mezzi istruttori articolati nell'interesse della parte opponente (CTU contabile, sui tre quesiti in atti);

NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE, anche in ragione della dichiarata contumacia di :

I) accertare e dichiarare la carenza della titolarità del credito ingiunto ed il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, rigettare sul punto ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

II) accertare e dichiarare l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito azionato nonché l'assenza degli elementi prescritti dalla normativa cogente di settore per l'emissione del provvedimento di ingiunzione e, comunque, sulla base di documentazione priva della qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c. e, per l'effetto, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

III) accertare e dichiarare la inesigibilità del credito azionato, anche previamente accertando, contrariis rejectis, la illegittimità della intimata risoluzione e decadenza dal beneficio del termine, stante l'assenza di inadempimento e di partite scadute all'epoca dell'intimazione (v .si allegato 6), come pure da documentazione avversaria (v.si allegato 26, al fascicolo monitorio);

NEL MERITO, ULTERIORMENTE

IV) accertare e dichiarare, in via principale e/o anche incidentale, la inesistenza / nullità totale del contratto di fideiussione ('lettera') prodotto da controparte in allegato 25 al fascicolo monitorio, cosiccome accertare e dichiarare la inammissibilità / inesistenza / nullità dei contratti di fidejussione prodotti in comparsa avversaria (sub 29, 30 e 31) e/o delle singole clausole e pattuizioni ivi contenute, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in particolare nei confronti dei fidejussori opponenti, ovvero accertare e dichiarare la decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.;

V) accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta, riguardo ai contratti di finanziamento ipotecario e chirografario per cui è controversia, la nullità delle clausole che prevedono la modalità di ammortamento "alla francese" per non essere stata convenuta esplicitamente la metodologia di calcolo ed il regime finanziario della capitalizzazione composta, di fatto poi applicata, ovvero, in subordine, per la violazione degli artt. 821, 3° comma, 1283 e 1284 c.c., 117, 4° e 6° comma e 120 TUB. e, previo ricalcolo dei rapporti dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge, rigettando ogni avversa deduzione, difesa ed eccezione e revocando comunque ovvero dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

VI) accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta, la nullità dei contratti di finanziamento ipotecario e chirografario per cui è controversia, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali volte a stabilire il piano di rimborso, nonché per difetto di contenuto univoco per l'individuazione dell'ammontare delle rate mensili - sia per la componente del capitale che degli interessi - delle loro variazioni in base alle oscillazioni dell'Euribor, nonché delle norme sulla trasparenza di cui agli artt. 116 e 117, 7° ed 8° comma, TUB e della circolare 229/99 (IX aggiornamento e seguenti) della Banca d'Italia e della delibera CICR 4/3/2003 e, previo ricalcolo dei rapporti dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

VII) anche in ragione della mancata costituzione / contestazione di , accertare e dichiarare, la inesistenza/nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente di corrispondenza / apertura di credito tra e , in ragione dell'assenza di valide pattuizioni derogatorie rispetto al tasso di interesse legale e, pertanto, la violazione del disposto inderogabile ex art. 117 TUB, con ogni conseguente effetto di legge, ed inoltre, accertare e dichiarare l'intervenuta illegittima applicazione e successivo prelievo, sine titulo, stante la inesistenza/nullità delle medesime convenzioni (in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.- anatocismo ed all'art. 1284, III comma c.c.-tasso ultralegale), nel rapporto di conto corrente citato, di interessi ultralegali e/o anatocistici e/o di altri oneri non dovuti (tra cui Commissioni di massimo scoperto, spese, ecc. ...) e non oggetto di pattuizione scritta a norma di legge, nella misura di , ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, previo ricalcolo dei rapporti dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge e di quanto statuito dalla S.C. di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 21095/2004 in tema di anatocismo; per tali ragioni condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione/ al pagamento, in favore dell'attrice delle somme tutte illegittimamente prelevate in suo danno sul rapporto di conto corrente previo ricalcolo delle esatte e legittime risultanze dare-avere, alla luce della corretta applicazione delle norme di legge e di quanto statuito dalla S.C. di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 21095/2004 in tema di anatocismo ed aliunde in tema di interessi ultralegali, somme determinate nella misura di ovvero ancora nella diversa misura – maggiore o minore – che dovesse risultare di Giustizia ed anche all'esito dell'espletanda CTU; il tutto oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo;

VIII) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e/o della terza chiamata per violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e la illegittima segnalazione in sofferenza operata sul nominativo di e dei garanti, per l'effetto, accertare il diritto degli opponenti al risarcimento del danno nella misura che sarà precisata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e condannare le parti convenuta/chiamata, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella suddetta misura, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;

IN LINEA SUBORDINATA,

qualora non venga revocato dichiarato nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, ritenere e statuire l'intervenuta compensazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e seguenti c.c., tra l'importo eventualmente a credito dell'opposta per la causale dedotta all'interno del decreto ingiuntivo opposto e quanto, a titolo di interessi ed altri oneri indebitamente applicati e percepiti deve formare oggetto di doveroso accredito verso l'opponente, previo ricalcolo delle esatte e legittime risultanze dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge;

IN OGNI CASO

accertare e dichiarare la mora credendi della parte in ordine alla mancata indicazione delle coordinate bancarie per l'adempimento con riserva sulla somma oggetto di provvisoria esecuzione (v.si allegati da 13 a 16, alle note del) e, per l'effetto, statuire che alcun interesse / accessorio sia dovuto all'opposta sulle somme eventualmente dovute ad esito del contenzioso;

condannare le parti opposta / chiamata, in solido tra loro, alla restituzione in favore della parte opponente delle somme tutte eventualmente corrisposte in corso di causa, in ragione della provvisoria esecuzione parziale del decreto, oltre interessi legali ex art. 1214, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria;

con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario (15%), CI ed Iva come per legge";

***per** , , **e** ,*

"Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis,

IN RITO, PREGIUDIZIALMENTE revocare / modificare l'ordinanza istruttoria del , rimettere la causa in istruttoria ed ivi ammettere ed assumere i mezzi istruttori articolati nell'interesse della parte opponente (CTU contabile, sui tre quesiti in atti);

NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE, anche in ragione della dichiarata contumacia di :

- accertare e dichiarare la carenza della titolarità del credito ingiunto ed il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, rigettare sul punto ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

- accertare e dichiarare l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito azionato nonché l'assenza degli elementi prescritti dalla normativa cogente di settore per l'emissione del provvedimento di ingiunzione e, comunque, sulla base di documentazione priva della qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c. e, per l'effetto, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

- accertare e dichiarare la inesigibilità del credito azionato, anche previamente accertando, contrariis rejectis, la illegittimità della intimata risoluzione e decadenza dal beneficio del termine, stante l'assenza di inadempimento e di partite scadute all'epoca dell'intimazione (v .si allegato 6), come pure da documentazione avversaria (v.si allegato 26, al fascicolo monitorio);

NEL MERITO, ULTERIORMENTE

- accertare e dichiarare, in via principale e/o anche incidentale, la inesistenza / nullità totale del contratto di fideiussione ('lettera') prodotto da controparte in allegato 25 al fascicolo monitorio, cosiccome accertare e dichiarare la inammissibilità / inesistenza / nullità dei contratti di fidejussione prodotti in comparsa avversaria (sub 29, 30 e 31) e/o delle singole clausole e pattuizioni ivi contenute, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in particolare nei confronti dei fidejussori opponenti, ovvero accertare e dichiarare la decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.;

- accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta, riguardo ai contratti di finanziamento ipotecario e chirografario per cui è controversia, la nullità delle clausole che prevedono la modalità di ammortamento "alla francese" per non essere stata convenuta

esplicitamente la metodologia di calcolo ed il regime finanziario della capitalizzazione composta, di fatto poi applicata, ovvero, in subordine, per la violazione degli artt. 821, 3° comma, 1283 e 1284 c.c., 117, 4° e 6° comma e 120 TUB. e, previo ricalcolo dei rapporti dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge, rigettando ogni avversa deduzione, difesa ed eccezione e revocando comunque ovvero dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

- accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta, la nullità dei contratti di finanziamento ipotecario e chirografario per cui è controversia, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali volte a stabilire il piano di rimborso, nonché per difetto di contenuto univoco per l'individuazione dell'ammontare delle rate mensili - sia per la componente del capitale che degli interessi - delle loro variazioni in base alle oscillazioni dell'Euribor, nonché delle norme sulla trasparenza di cui agli artt. 116 e 117, 7° ed 8° comma, TUB e della circolare 229/99 (IX aggiornamento e seguenti) della Banca d'Italia e della delibera cicr 4/3/2003 e, previo ricalcolo dei rapporti dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

- anche in ragione della mancata costituzione / contestazione di , accertare e dichiarare, la inesistenza/nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente di corrispondenza / apertura di credito tra e , in ragione dell'assenza di valide pattuizioni derogatorie rispetto al tasso di interesse legale e, pertanto, la violazione del disposto inderogabile ex art. 117 TUB, con ogni conseguente effetto di legge, ed inoltre, accertare e dichiarare l'intervenuta illegittima applicazione e successivo prelievo, sine titulo, stante la inesistenza/nullità delle medesime convenzioni (in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.-anatocismo ed all'art. 1284, III comma c.c.-tasso ultralegale), nel rapporto di conto corrente citato, di interessi ultralegali e/o anatocistici e/o di altri oneri non dovuti (tra cui Commissioni di massimo scoperto, spese, ecc. ...) e non oggetto di pattuizione scritta a norma di legge, nella misura di , ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, previo ricalcolo dei rapporti dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge e di quanto statuito dalla S.C. di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 21095/2004 in tema di anatocismo;

- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e/o della terza chiamata per violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e la illegittima segnalazione in

sofferenza operata sul nominativo di e dei garanti, per l'effetto, accertare il diritto degli opponenti al risarcimento del danno nella misura che sarà precisata in corso di causa, ovvero che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e condannare le parti convenuta/chiamata, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella suddetta misura, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;

IN LINEA SUBORDINATA,

- qualora non venga revocato dichiarato nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, ritenere e statuire l'intervenuta compensazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e seguenti c.c., tra l'importo eventualmente a credito dell'opposta per la causale dedotta all'interno del decreto ingiuntivo opposto e quanto, a titolo di interessi ed altri oneri indebitamente applicati e percepiti deve formare oggetto di doveroso accredito verso l'opponente , previo ricalcolo delle esatte e legittime risultanze dare-avere alla luce della corretta applicazione delle norme di legge;

IN OGNI CASO

- accertare e dichiarare la mora credendi della parte in ordine alla mancata indicazione delle coordinate bancarie per l'adempimento con riserva sulla somma oggetto di provvisoria esecuzione (v.si allegati da 13 a 16, alla memoria di parte opponente del) e, per l'effetto, statuire che alcun interesse / accessorio sia dovuto alla parte opposta sulle somme eventualmente dovute ad esito del presente contenzioso;

- condannare le parti opposta / chiamata, in solido tra loro, alla restituzione in favore della parte opponente delle somme tutte eventualmente corrisposte in corso di causa, in ragione della provvisoria esecuzione parziale del decreto, oltre interessi legali ex art. 1214, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria;

- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario (15%), CI ed Iva come per legge";

per e, per essa,

"in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva di relativamente alle doglianze formulate dagli attori relativamente a fatti e/o circostanza (per come sopra rappresentati) di esclusiva competenza di ;

- nel merito, respingere l'opposizione proposta poiché, per come ampliamente dedotto ed argomentato, inammissibile oltreché totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata confermando, per l'effetto ed in ogni caso, la legittimità e l'efficacia del decreto ingiuntivo emesso dal in data ;

- sempre nel merito, e per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste da 1 a 4) comunque ed in ogni caso, condannare la società , , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché al Sig. ( ), alla Sig.ra ( ), alla Sig.ra ( ), alla Sig.ra ( ) e alla Sig.ra ( ) – per questi ultimi garanti e coobbligati entro i limiti delle garanzie prestate - a pagare a favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di , la complessiva somma di oltre interessi come determinati nel ricorso per decreto ingiuntivo e decorrenti dalle rispettive scadenze al saldo effettivo (entro il tasso soglia pro tempo vigente), o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di legge o di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché , , , e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal , con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di , oltre interessi e spese, in favore di , quale avente causa di

1.1. Gli opponenti deducevano, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, assumendo che quest'ultima non avesse fornito adeguata prova dell'intervenuto trasferimento in proprio favore dei rapporti di credito azionati in sede monitoria e della loro inclusione nel compendio oggetto dell'operazione di scissione da ad

Contestavano inoltre la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo che la documentazione prodotta dall'opposta, ed in particolare le certificazioni ex art. 50 T.U.B., non fosse idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.

Gli opponenti deducevano altresì l'illegittimità della risoluzione dei rapporti e della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, assumendo che, alla data delle relative comunicazioni, non sussistessero rate insolute né altri inadempimenti idonei a giustificare l'immediata esigibilità dell'intero credito.

Con riferimento alle garanzie personali azionate dall'opposta, eccepivano l'inesistenza ovvero la nullità della fideiussione prodotta in giudizio, assumendo che il documento richiamato dall'opposta non fosse idoneo a costituire valida garanzia in relazione ai rapporti dedotti in causa.

Gli opponenti deducevano inoltre la nullità delle clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario e di finanziamento chirografario relative al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, sostenendo che tale meccanismo comportasse l'applicazione di interessi anatocistici e di un regime di capitalizzazione composta non validamente pattuito tra le parti.

Assumevano, altresì, la nullità dei medesimi contratti per indeterminatezza delle condizioni economiche e delle modalità di formazione delle rate, lamentando la mancata indicazione di criteri sufficientemente chiari per la determinazione della quota capitale, della quota interessi e delle variazioni connesse all'andamento dell'Euribor, con conseguente violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria.

Con riguardo al rapporto di conto corrente , gli opponenti eccepivano la nullità delle clausole concernenti interessi, commissioni ed altri oneri, deducendo l'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici non validamente pattuiti e chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dall'istituto di credito.

Infine, gli opponenti deducevano l'illegittimità della revoca degli affidamenti e della segnalazione a sofferenza effettuata nei loro confronti, assumendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e chiedendo il risarcimento dei danni conseguentemente subiti. A tal fine chiedevano altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa di , ritenuta responsabile delle condotte poste in essere anteriormente all'operazione di scissione.

Sulla base di tali deduzioni concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie formulate nei confronti delle convenute.

Letti gli atti il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo richiesta dagli opponenti, disponendo il differimento dell'udienza.

1.2. Si costituiva in giudizio , quale mandataria di , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In via preliminare, l'opposta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dagli opponenti in relazione a fatti e condotte asseritamente posti in essere da anteriormente all'operazione di scissione, sostenendo che tali passività non fossero state trasferite ad e che, pertanto, la legittimazione a contraddire spettasse esclusivamente all'originaria banca.

Nel merito, l'opposta contestava il dedotto difetto di legittimazione attiva, deducendo di essere divenuta titolare dei crediti azionati per effetto della scissione parziale di in favore di , perfezionatasi con atto notarile del , debitamente iscritto nel Registro delle Imprese e pubblicizzato mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Deduceva, altresì, che il credito oggetto del giudizio rientrasse espressamente nel compendio trasferito, come risultante dalla documentazione prodotta.

Contestava inoltre le censure concernenti la prova del credito, evidenziando di avere prodotto la documentazione contrattuale relativa ai rapporti azionati, comprensiva dei contratti di mutuo, delle successive quietanze ed erogazioni, del contratto di finanziamento chirografario, del contratto di conto corrente e delle certificazioni previste dall'art. 50 T.U.B., sostenendo la piena dimostrazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.

Con riguardo alle contestazioni relative alla decadenza dal beneficio del termine ed alla risoluzione dei rapporti, l'opposta ribadiva la legittimità delle determinazioni assunte dall'originario istituto di credito, evidenziando che i rapporti erano stati regolarmente revocati e che il credito risultava integralmente esigibile.

In ordine alle garanzie personali, deduceva la piena validità ed efficacia delle fideiussioni sottoscritte dai garanti, evidenziando come la documentazione prodotta dimostrasse l'esistenza di un articolato

rapporto fideiussorio, comprensivo della garanzia originaria e delle successive integrazioni e conferme, idoneo a coprire le obbligazioni dedotte in giudizio.

Contestava altresì le eccezioni di nullità dei contratti di finanziamento fondate sul piano di ammortamento c.d. "alla francese", sostenendo che tale modalità di rimborso non comportasse alcuna violazione del divieto di anatocismo né alcuna applicazione di interessi composti in contrasto con la normativa vigente, risultando peraltro tutte le condizioni economiche dei rapporti puntualmente determinate nei contratti e nei relativi piani di ammortamento.

L'opposta contestava inoltre le dedotte violazioni della disciplina sulla trasparenza bancaria e l'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, sostenendo che i rapporti dedotti in giudizio fossero completi di tutte le indicazioni necessarie alla determinazione delle obbligazioni assunte dalle parti e che le contestazioni formulate dagli opponenti fossero generiche, esplorative e prive di adeguato supporto probatorio.

Concludeva pertanto per il rigetto integrale dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per il riconoscimento della piena debenza delle somme richieste, insistendo altresì per la conferma della provvisoria esecutorietà già concessa e per la concessione della provvisoria esecuzione anche per la residua parte del credito azionato.

La terza chiamata non si costituiva tempestivamente, né si è successivamente costituita, per cui deve essere dichiarata contumace.

1.3. All'esito della prima udienza la causa veniva assegnata allo scrivente giudice il quale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ritenuta la controversia sufficientemente istruita sul piano documentale, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con ordinanza del il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, rilevando d'ufficio una questione preliminare concernente la validità della procura alle liti rilasciata dalle parti attrici, da esaminarsi prima della decisione sul merito.

Osservava, in particolare, che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata proposta con un unico atto sia

dalla debitrice principale , sia dai fideiussori, tutti rappresentati e difesi dal medesimo procuratore, mediante la proposizione congiunta di eccezioni riferite tanto al rapporto obbligatorio principale quanto ai rapporti di garanzia. Rilevava pertanto la possibile sussistenza di un conflitto di interessi tra la debitrice principale ed i garanti, atteso che l'eventuale accoglimento delle eccezioni inerenti ai rapporti fideiussori avrebbe potuto determinare la liberazione, totale o parziale, dei garanti e la conseguente concentrazione dell'azione di recupero del credito nei confronti della sola debitrice principale.

A seguito di tale ordinanza il sig. e la società si costituivano a mezzo di nuovo difensore e, con successivo provvedimento, il giudice riteneva sanato il vizio rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., senza necessità di assegnazione di un ulteriore termine, evidenziando che la questione era stata sollevata soltanto in fase conclusiva e che una diversa soluzione avrebbe comportato una lesione del principio di conservazione del rapporto processuale.

Le parti concordemente dichiaravano di non ritenere necessaria la rinnovazione dell'istruttoria già espletata e prestavano consenso alla conservazione delle prove già raccolte. Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, la stessa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

2. L'opposizione deve essere accolta con riguardo al terzo motivo, assorbiti gli altri motivi di opposizione in quanto motivi di merito (compreso il primo, giacché la contestazione relativa alla carenza di legittimazione attiva della cedente in realtà attiene piuttosto alla titolarità del credito, ovvero a una situazione giuridica sostanziale, e non meramente processuale), con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Venendo direttamente al terzo motivo ("*ILLEGITTIMITÀ DELLA INTIMATA RISOLUZIONE E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, STANTE L'ASSENZA DI INADEMPIMENTO DI AI PIANI DI AMMORTAMENTO*") occorre anzitutto ricordare che nella specie è fatto pacifico che la risoluzione e la decadenza dal beneficio del termine non siano stati determinati da inadempimento della parte finanziata rispetto al pagamento delle rate (seppure vi siano state varie rinegoziazioni, nel tempo, delle linee di credito) quanto piuttosto dalla circostanza per cui la società sarebbe stata oggetto di segnalazione in Centrale Rischi da parte di altro istituto, , .

3.1. L'opponente deduce sul punto che la segnalazione da parte di sarebbe stata seguita da una proposta transattiva inviata a quell'Istituto di Credito , successivamente sfociata in accordo definitivo e satisfattivo; che comunque tale circostanza non sarebbe stata sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto, in assenza di morosità; che la segnalazione in sofferenza da parte di sarebbe stata in dispregio ad ogni regola di settore e di ogni orientamento giurisprudenziale in materia, essendo evidente l'assenza di inadempimento alcuno e la condizione di solidità e piena solvibilità finanziaria/patrimoniale della , circostanza che non consentiva di ipotizzare alcuna prognosi di futura insolvenza; la segnalazione, peraltro, determinava un danno patrimoniale e non all'opponente di rilevantissima entità.

veniva dunque diffidata a sospendere o revocare ogni segnalazione pregiudizievole in ragione dell'intervenuta contestazione in ordine all'esistenza di qualsivoglia residua e/o scaduta esposizione debitoria e della consistenza patrimoniale dell'opponente, tuttavia senza successo.

Ora, mette conto considerare che la vicenda di cui sopra è allegata dagli opponenti, i quali a livello documentale hanno versato nell'opposizione: raccomandata inviata dall' a di contestazione della diffida di pagamento del (allegato 2); raccomandata a con cui si rappresenta che la segnalazione di era stata oggetto di contestazione (allegato 3); raccomandata a di contestazione rispetto alla costituzione in mora del (allegato 4) e successiva altra raccomandata di contestazione (allegato 5); raccomandata di del di messa in mora (allegato 6).

Ciò premesso, deve dunque anzitutto rilevarsi che, in ordine alla segnalazione alla Centrale Rischi da parte di nessuna documentazione è stata prodotta, né più in generale niente è stato allegato in ordine alle supposte ragioni della sua illegittimità. L'unico elemento disponibile, sul punto, è la circostanza dagli stessi opponenti dedotta per cui tale segnalazione, avvenuta , sarebbe poi venuta meno a seguito di accordo transattivo . Tale accordo tuttavia non è prodotto, né è dato sapere da che cosa originasse tale segnalazione, per cui nulla può dirsi circa la sua allegata illegittimità, e comunque non può dirsi che la circostanza dedotta sia stata anche provata da parte opponente.

In ogni caso, la circostanza non elide il fatto che, a prescindere dal carattere legittimo o illegittimo della segnalazione di a sofferenza, l'intera pretesa creditoria origina dalla costituzione in mora di

del [redacted] prima richiamata, con la quale viene comunicato genericamente che:

> Vi comunichiamo che le linee di credito a suo tempo accordateVi devono intendersi revocate con decorrenza immediata, per presenza di eventi di elevati indici di rischio in Centrale Rischi.

senza ulteriori specificazioni.

Gli opponenti contestano che tale motivazione sia del tutto generica e non specifichi chiaramente il motivo determinante la revoca indicata (così anche nelle raccomandate [redacted] di cui agli allegati 4 e 5 dell'opposizione).

[redacted], dal canto suo, neanche prende posizione sul punto, osservando che trattasi di vicenda in cui viene in interesse una condotta della [redacted] precedente alla cessione (*rectius* "scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica" comprendente anche una cessione ex art. 58 TUB di alcune posizioni). [redacted], come detto, è rimasta contumace.

Ora, se tale punto è rimasto un po' in ombra, come detto, nelle difese delle parti, deve tuttavia ad avviso dello scrivente meglio inquadrarsi sul piano giuridico la disciplina di riferimento sul piano giuridico.

Invero, la "revoca" delle linee di credito invocata dalla Banca non riceve in tal comunicazione, né a quanto è noto, negli atti sucecssivi (anche nel ricorso monitorio si fa solo generico riferimento a revoca delle linee di credito, senza proporre un reale inquadramento giuridico della fattispecie), in assenza di qualsivoglia specificazione non può che essere ricondotta alla fattispecie generale di cui all'art. 1186 c.c.

Secondo la citata norma, lo ricordiamo, "*Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse*".

In altri termini, occorre verificare se la fattispecie concreta – l'avvenuta segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della società opponente da parte di altra banca, in assenza tuttavia di morosità alcuna nel pagamento delle rate – sia sussumibile nell'ipotesi ampia e generale di cui all'art. 1186 c.c., a giustificare la decadenza anticipata del termine per il pagamento contrattualmente stabilito in favore

del debitore.

E infatti, non essendovi morosità, non può applicarsi la disciplina della risoluzione per inadempimento, risoluzione peraltro comunque in alcun modo invocata dalla banca, venendo piuttosto in rilievo circostanze estranee al rapporto in essere tra le parti quali elementi sintomatici della mutata solvibilità di parte debitrice, da intendersi quali mutamenti sopravvenuti della situazione del debitore in punto di capacità di far fronte alle proprie obbligazioni, tali da mutare in modo radicale l'equilibrio del rapporto sinallagmatico e legittimare così il venir meno del termine per il pagamento posto in favore del debitore stesso.

Come ricorda la giurisprudenza di legittimità più recente sul punto, "*In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene*" (Cass. civ., Sez. 1 n. 25376 del 23/09/2024); elemento nella specie ravvisabile, anche senza specifica indicazione della disciplina di riferimento, nella missiva .

3.2. Incidentalmente, va ricordato come, in termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.

Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. n. 12311/1991, Cass n. 3671/1999 e Cass n. 5055/1999) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale – che agisca per l'adempimento della stessa ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della

prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

3.3. Ora, la decadenza dal beneficio del termine invocata da parte opposta di cui alla comunicazione [redacted] – inquadrabile, come detto, nell'ambito applicativo dell'art. 1186 c.c. – a ben vedere non è una eccezione posta dal debitore a fronte di una obbligazione fatta valere in giudizio, quanto piuttosto è elemento costitutivo stesso del diritto fatto valere in giudizio da parte del creditore: senza decadenza dal beneficio del termine, le somme non erano ancora dovute, e dunque l'intera pretesa creditoria viene meno. La decadenza dal beneficio del termine, infatti, rende scaduta una obbligazione che altrimenti non lo sarebbe, per cui spetta a chi invoca il diritto in questione in giudizio dimostrare la sussistenza dei presupposti che determinano il venir meno del beneficio del termine stesso.

Ciò ha importante rilievo in ordine al regime probatorio, in applicazione della regola generale dell'art. 2697 c.c.: pertanto, è la banca a dover provare degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, ovvero della legittimità dell'invocata decadenza di controparte dal beneficio del termine per il pagamento.

Sul punto, mette conto rilevare come né l'opposta né la terza chiamata [redacted] – come detto, contumace – abbiano mai specificato nulla più di quanto già detto, cioè che l'invocata segnalazione a sofferenza operata da altra banca, [redacted].

Eppure, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'indicare come spetti al creditore, che invochi la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., dimostrare la sussistenza di uno dei requisiti alternativi previsti dalla norma – l'insolvenza ovvero la diminuzione delle garanzie del credito – in maniera specifica e puntuale.

E' stato ad esempio affermato che "*In tema di mutuo fondiario, l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la*

diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda della banca, la quale, pur essendosi correttamente avvalsa della clausola di decadenza dal beneficio del termine, poiché il ritardo nel pagamento delle rate non era ripetuto per sette volte, non aveva allegato e provato l'insolvenza del mutuatario)" (Cass. civ., Sez. 1 n. 14702 del 27/05/2024); similmente, "*Ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mancato pagamento da parte del lavoratore delle rate, oggetto di una conciliazione, costituisse di per sé una condizione sufficiente per il verificarsi della decadenza e per esigere l'intera prestazione)*" (Cass. civ., Sez. L n. 23093 del 11/11/2016); o ancora, "*Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate di prezzo di una compravendita, accompagnato dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico)*" (Cass. civ., Sez. 2 n. 24330 del 18/11/2011).

Nel caso di specie, dunque, come non sussiste il requisito del mancato o ritardato pagamento di sette rate consecutive (che come noto ai sensi dell'art. 40 secondo comma TUB è causa di risoluzione del contratto da parte della banca), non sussistono nemmeno i requisiti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., ovvero, comunque, non è stata fornita la prova.

Quanto al requisito della "insolvenza", deve lo scrivente rilevare come sarebbe ben difficile affermarne la sussistenza in assenza di qualsivoglia morosità nei rapporti creditori tra la banca che invoca la

decadenza e il debitore, sulla base esclusiva di una segnalazione a sofferenza effettuata da altra banca presso la Centrale Rischi, senza approfondirne (o, comunque, senza aver mai dato atto di aver approfondito, come e perché) le ragioni e senza accertare se tale segnalazione, in concreto, corrispondesse a una effettiva situazione di difficoltà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (peraltro smentita nei fatti dalla regolarità dei pagamenti).

Quanto al requisito della diminuzione delle garanzie del creditore per fatto proprio del debitore, la circostanza appare del tutto estranea alla fattispecie concreta, dove mai si è lamentata la sottrazione di una bene dalla garanzia del credito né si vede come la segnalazione alla Centrale Rischi da parte di altro creditore possa incidere, direttamente, sulla garanzia del credito (a meno che non si alleghi e dimostri che l'impossibilità derivante di ulteriore accesso al credito potesse pregiudicare la solvibilità che comunque la società opponente continuava a dimostrare, pagando regolarmente le rate).

3.4. Insomma, non è stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza dal beneficio del termine, con l'effetto che l'opposizione deve essere integralmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento degli altri motivi di opposizione.

La revoca del DI opposto determina l'obbligo, in capo all'opposta, di restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione del DI stesso siccome dichiarato provvisoriamente esecutivo.

4. Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata in sede di citazione in opposizione ("*DOMANDA / ECCEZIONE RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO* , *PER LE VICENDE AFFERENTI IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE* , *SU CUI VENIVANO ADDEBITATE LE RATE DI FINANZIAMENTO*") deve anzitutto osservarsi che, avendo natura riconvenzionale e risolvendosi in una domanda condannatoria, non può ritenersi assorbita dai restanti motivi di opposizione e deve dunque essere separatamente scrutinata.

Secondo il tribunale, la stessa deve essere respinta.

Gli opponenti, sul punto, lamentano anzitutto l'indebita percezione, sul conto corrente acceso dalla (conto ordinario), di interessi passivi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., anche in forza della sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 21095 del 04.11.2004; l'indebita percezione di interessi passivi ultralegali, CMS e spese non dovuti, in forza dell'assenza di prova in ordine a convenzioni *inter partes* sul tasso debitore e/o nella determinazione di

interessi superiori alla misura legale di cui all'art. 1284, terzo comma c.c.

La domanda, sul punto, si appalesa generica nella misura in cui gli opponenti si limitano a richiamare, quanto all'anatocismo, i noti principi giurisprudenziali di cui a Cass. SSUU n. 21095/2004, senza tuttavia individuare, nemmeno sommariamente, quali clausole sarebbero interessate da nullità; quanto agli altri interessi e spese non dovuti, si limita a indicare che la convenzione negoziale derogatoria del tasso di interesse debitore applicato sul c/c con apertura di credito dovrebbe ritenersi assolutamente inesistente/nulla, perché difettosa del requisito di determinatezza (sostanzialmente perché non validamente pattuita nel contratto di c/c del , allegato 20 alla costituzione di parte opposta, che è presente agli atti soltanto perché prodotto dalla banca); senza tuttavia indicare quando, come e in che misura sarebbero stati applicati interessi e spese non dovuti, e, soprattutto, senza neanche produrre gli estratti conto di riferimento.

La domanda si rifà, sostanzialmente, per intero a una ricostruzione contabile di parte (all. 7 opponenti, relazione), peraltro anch'essa assai generica, la quale tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non può comunque supplire al mancato assolvimento da parte dell'attore (tale è il correntista in relazione alla presente domanda riconvenzionale) del proprio fondamentale onere di allegazione e prova.

E infatti, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo, come nel caso di specie, che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi anatocistici, commissioni o altre voci di spesa non dovute – ha lo specifico onere di allegare con precisione la ragione dell'invalidità invocata e di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, ossia il contratto, titolo del rapporto dedotto in lite, nonché tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Tanto detto, la domanda svolta in via riconvenzionale avrebbe dovuto necessariamente essere caratterizzata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.

Al contrario, gli opponenti, qui attori in via riconvenzionale, hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto generici, essendosi limitati a richiamare i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, però, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la banca convenuta, mancando, nello specifico:

l'elencazione analitica e specifica delle poste che la parte ritiene indebite; le date in cui dette poste sarebbero state addebitate.

Tale genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa all'adesione del giudice ad orientamenti giurisprudenziali, che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.

Il Tribunale osserva, altresì, che le descritte mancanze hanno reso del tutto inutile l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio che, laddove ammessa, avrebbe assunto valenza meramente esplorativa.

Infatti, come noto, seppur questo mezzo costituisca, nell'ambito del contenzioso bancario, la forma principale di accertamento dell'applicazione di clausole illegittime, tuttavia, ciò deve concordarsi con il riparto dell'onere probatorio e sul divieto di iniziativa officiosa del giudice.

In particolare, è opportuno – e anzi necessario – che il cliente supporti la richiesta di CTU con allegazioni specifiche, non essendo sufficiente la mera affermazione dell'applicazione di clausole illegittime per far sì che il giudice debba disporre un'indagine tecnica sul punto.

Nella specie, alla luce di quanto sin qui evidenziato, neppure la invocata CTU contabile avrebbe potuto supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prove eseguite dalla parte opponente, dovendosene, pertanto, ribadire il rigetto anche in questa sede.

5. Le spese devono essere integralmente compensate nei confronti della parte contumace , stante il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata solo nei suoi confronti, mentre seguono la soccombenza per la posizione dell'opponente .

Le spese sono liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, collocandosi i compensi sotto i medi di scaglione in ragione del fatto che l'istruttoria è stata meramente documentale.

Le spese degli opponenti devono essere liquidate unitariamente per le prime tre fasi, stante il fatto che avevano avuto, in costanza delle stesse una difesa unitaria ( ), mentre per la fase decisionale devono essere liquidata separatamente le posizioni di e ( ) da un lato e dei restanti opponenti ( ) dall'altro, per l'intero stante la presenza di difese parzialmente difformi in sede conclusionale stante anche la differente posizione

dell'obbligata principale e dei fideiussori nelle prospettazioni delle relative difese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:

ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto,

REVOCA il DI opposto , con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione dei pagamenti spontanei eseguiti in costanza della provvisoria esecutività del DI revocato;

RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti di ;

CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, nella misura di seguito determinata:

- in favore di tutti gli opponenti in solido tra loro, in relazione ai compensi delle prime tre fasi (studio, introduttiva, istruttoria); più
- in favore di e , tra loro in solido, in relazione ai compensi della quarta fase (decisionale); più
- in favore di , , , , tra loro in solido, in relazione ai compensi della quarta fase (decisionale);

tutte oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;

COMPENSA le spese tra le parti opponenti e il terzo chiamato contumace .

Il giudice